



Assegni familiari, come richiederli con gli arretrati al luglio scorso

L'Inps ha chiarito che c'è tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda di assegno unico temporaneo per i figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo, con diritto agli arretrati dal 1° luglio 2021. La domanda retroattiva può essere presentata entro il 31 ottobre 2021 dai nuclei familiari che non hanno diritto all'Anf dei dipen-

enti richiedibile fino al 30 giugno scorso.

In origine il termine era il 30 settembre; il 5 ottobre è stato previsto che le domande presentate entro questo mese daranno diritto a recuperare le mensilità fino al mese di luglio scorso. Le domande presentate dopo il 31 ottobre daranno diritto all'assegno temporaneo a partire dal mese di presentazione. Dopo il 31 di-

cembre, infine, non sarà più possibile presentare domande.

Hanno diritto all'assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non hanno diritto all'Anf e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo a condizione che siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o in possesso del permesso di sog-

giorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; in tutti i casi che siano residenti e domiciliati in Italia. Infine occorre avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità.

L'assegno varia a seconda del numero di figli e al valore Isee, per nuclei fino a 7.000

euro spettano 167,5 euro a figlio e questo importo decresce al crescere del valore Isee.

Con un Isee superiore a 50.000 euro, indipendentemente dal numero di figli l'importo si azzerava.

L'assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli enti locali.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all'Inps sul portale web, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore, oppure di una carta di identità elettronica 3.0 (Cie), oppure di una Carta nazionale dei servizi (Cns), tramite il contact center integrato o i patronati o professionisti convenzionati.